



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 57 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 12 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO – RICORSO DEL DOTT. GRAZIANO CAFARELLA
C/ COMUNE DI MOLFETTA E NEI CONFRONTI DI INGLESE GIUSEPPE
PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA III SEZ. DEL TAR
PUGLIA N. 884/2004 CHE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO N.
2020/98.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 maggio 2005** al **01 giugno 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Vista e richiamata la deliberazione n.722 del 07.09.1998, come confermata con provvedimento di discussione del 03.03.1999, con la quale la G.C. stabilì (ritenendo la questione posta rivestire carattere di puro diritto) di non costituirsi nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Dott. Graziano Cafarella c/ il Comune di Molfetta ed il Sig. Inglese Giuseppe;

il ricorrente, proprietario dell'edificio di tre piani sito in Via Dante nn. 102, 102 bis, 104, 106 e 108, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. 5487 del 04.03.1998 a firma dell'Ing. Giuseppe Parisi, Capo Ripartizione pro-tempore LL.PP., con il quale si autorizzava il Sig. Inglese (titolare del ristorante "Isola di S. Andrea") – controinteressato – ad eseguire lavori in Corso Dante n. 98, consistenti in creazione di zona d'ombra con struttura di acciaio e teli di protezione, lavori che – a dire dell'istante – avrebbero leso il suo diritto di accesso (civico n. 102 bis), quale frontista, alla strada pubblica nei limiti indispensabili della proprietà;

Rilevato che la III Sez. del TAR Puglia, con sentenza n. 884/2004, decidendo nel merito della questione posta, sollevando questioni di carattere procedurale, ha dichiarato inammissibile il ricorso n.2020/98 proposto dal Dott. Cafarella;

Visto l'atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, con il quale il Dott. Graziano Cafarella, insistendo anche nel lamentare la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/90 (eccezioni già sollevate nel ricorso al TAR), ha chiesto l'annullamento della indicata sentenza n. 884/04, la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'autorizzazione n. 5487/98, con tutte le conseguenze di legge e con la condanna del Comune di Molfetta e del Sig. Inglese Giuseppe, in solido, al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore, anticipatario;

Ciò premesso ;

Ritenuta opportuna la non costituzione dell'Ente, non avendo il Comune di Molfetta un interesse primario nella questione e ripercorrendo la valutazione della G.C. nel primo grado del giudizio, rimettendosi, quindi, alle valutazioni dell'adito Consiglio di Stato;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di non costituirsi nel ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, proposto dal Dott. Graziano Cafarella per l'annullamento della sentenza n. 884/2004 resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari - sul ricorso n. 2020/98, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
